



COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI, DELLA RELAZIONE TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
COSTANTIN Renzo	SINDACO	Sì
LONG Romina	CONSIGLIERE	Sì
SAPPE' Rino	CONSIGLIERE	Giust.
GARRONE Andrea	CONSIGLIERE	Sì
ZANELLATO Maria Paola	CONSIGLIERE	Sì
DIPAOLA Roberto	CONSIGLIERE	Giust.
BOUCHARD Valentino	CONSIGLIERE	Sì
TRAVERS Luisella	CONSIGLIERE	Sì
BALMAS Riccardo	CONSIGLIERE	Sì
CONSELVAN Stefano	CONSIGLIERE	Giust.
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale BENEDETTO Luca.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI, DELLA RELAZIONE TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b) *per quanto riguarda la TASI:*

1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta."*

"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

"688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. [...]»

“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.”

“690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”

“691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.”

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 20.04.2015, n. 8 del 28.04.2016 e n. 3 in data 31/01/2017;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all’approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla legge 06.06.2013, n. 64, il quale dispone che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

OSSERVATO inoltre che in occasione della determinazione delle tariffe occorre anche disciplinare alcuni aspetti ad essa connessi, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e in particolare:

- con riferimento al riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e dell'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, deve assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica tale agevolazione è realizzata nella suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, quale risulta dai prospetti allegati al presente atto;
- con riferimento alle riduzioni per la raccolta differenziata, l'art. 33 del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", in conformità all'art. 7 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, prevede delle riduzioni per l'autocompostaggio, per le utenze non domestiche non stabilmente attive, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore, ferma restando la copertura integrale dei costi;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con l'allegata relazione tecnica, predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio;

OSSERVATO, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra dare applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.07.1999 n. 158, nel quale sono esplicitati i criteri per il calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158;

- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale produzione;

CONSIDERATO che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento;

RITENUTO, al fine di determinare le tariffe da applicare per l'anno 2018, di dovere fare riferimento ai costi di gestione indicati nell'apposito Piano finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per l'anno 2018;

EVIDENZIATO quindi che le tariffe determinate per l'anno 2018 secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 sono indicate nel piano finanziario, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, che riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi, ai coefficienti K_a e K_b per le utenze domestiche ed ai coefficienti K_c e K_d per le utenze non domestiche ed ai costi unitari fissi e variabili (Q_{uf} e Q_{uv}) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche elaborate sulla base dei seguenti criteri:

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata in base ai seguenti criteri:
 - i costi fissi sono stati suddivisi in base al numero delle utenze TARI;
 - i costi variabili in base alla quantità stimata di rifiuto prodotto.

La scelta di tali criteri è motivata dalla volontà di attribuire i costi fissi del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuto prodotto, sulla base dell'unico dato oggettivo a disposizione capace di fornire una misura dell'incidenza sul servizio e quindi anche un criterio di distribuzione del carico fiscale proporzionale alla capacità contributiva dell'utente, non influenzato dalla valutazione della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti. Seguendo la stessa linea interpretativa si è invece preferito attribuire il carico dei costi variabili, determinato pressoché esclusivamente dalla quantità di rifiuti prodotti, sulla base della effettiva capacità di ciascuna tipologia di utenza di produrre rifiuto, determinata presuntivamente sulla base di coefficienti minimi forniti dal D.P.R. 158/99, ad esclusione

della categoria 113 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto per la quale si è utilizzato il coefficiente massimo;

- relativamente ai coefficienti si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. 158/99, sono stati adottati nelle misure massime, al fine di evitare che l'applicazione del sistema tariffario determinasse un insostenibile incremento del carico fiscale sulle famiglie più numerose. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. 158/99 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti al minimo, eccetto per la categoria 13 per la quale sono stati applicati i coefficienti massimi, al fine di non penalizzare le attività produttive e tenendo conto che tali coefficienti risultano molto alti (anche nel loro importo minimo) per la realtà del nostro Comune;

CONSIDERATO, inoltre, che con precedente deliberazione del Consiglio comunale n.36 in data odierna, si è provveduto ad approvare il regolamento comunale sull'auto compostaggio domestico e che, sulla base delle risultanze derivanti dall'applicazione del citato regolamento, potranno essere definiti per l'anno 2018 riduzioni di tariffa alle utenze domestiche che avranno ottemperato al predetto regolamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018, con l'allegata relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio.
- **DI DARE ATTO** che sulla base dell'applicazione dal 01.01.2018 del regolamento comunale sull'auto compostaggio domestico, approvato con deliberazione del C.C. n. 36 in data odierna, potranno essere riconosciute per l'anno 2018 riduzioni tariffarie alle utenze domestiche che avranno ottemperato al predetto regolamento;
- **DI DARE ATTO** che il piano finanziario e la relazione tecnica saranno trasmessi all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti entro il 30 giugno 2018 ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
- **DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2018, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dal piano finanziario allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse.
- **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018.
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI 0, ASTENUTI 0** resi per alzata di mano.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to COSTANTIN Renzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to BENEDETTO Luca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30-dic-2017.

Pramollo, 30-dic-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTO Luca

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pramollo, 30-dic-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTO Luca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-dic-2017

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- X** in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pramollo, 27-dic-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to BENEDETTO Luca
